

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2023
607/2023/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AGLI ENTI LOCALI PER LE PORZIONI DI RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI LORO PROPRIETÀ, PER I COMUNI DELL'ATEM VICENZA 2-NORD-EST

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1277^a riunione del 19 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante

- “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas;
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas (RTDG);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/gas;
 - la deliberazione 18 maggio 2017, 344/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 344/2017/R/gas);

- il chiarimento dell’Autorità relativo alla deliberazione 344/2017/R/gas, pubblicato in data 25 maggio 2017 sul proprio sito internet;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/gas), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 570/2022/R/gas recante avvio di procedimento per l’attuazione di interventi previsti dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/gas, (di seguito: deliberazione 714/2022/R/gas) e il suo Allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante – “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/gas e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 11 luglio 2018, n. 9/2018;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 febbraio 2020, n. 2/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020;
- i Chiarimenti dell’Autorità denominati “Chiarimenti - RAB disallineate rispetto alle medie di settore”, pubblicati sul sito internet dell’Autorità in data 29 aprile 2020;

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 20 luglio 2022, n. 5/2022;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 19 giugno 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione DIEU 2/2023).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'Ente locale certifichi, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014 e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:
 - a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;
 - b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;
 - c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e il peso della RAB parametrica

moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento;

- la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- l’articolo 6 della legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall’altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l’effettuazione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;
- nel dettaglio, l’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall’Autorità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- l’Autorità, in attuazione della legge 118/2022, ha adottato la deliberazione 714/2022/R/gas, con la quale ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, precedentemente contenute nell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;
- in particolare, l’Autorità ha disposto che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sia svolta secondo tre regimi: a) regime ordinario accelerato per Comune; b) regime semplificato individuale per Comune; c) regime aggregato d’ambito ex legge 118/22.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che accedano al regime semplificato per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso al regime aggregato d’ambito *ex lege* 118/22 di cui all’articolo 3, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell’ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall’ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;

- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
 - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014;
 - b) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità;
 - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

CONSIDERATO CHE:

- il punto 1) della determinazione DIEU 2/2023 prevede che, nelle more della predisposizione delle piattaforme informatiche di cui al punto 4., lettera a), della deliberazione 714/2022/R/gas, l'acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata sulla base di schemi specifici; in particolare, nel caso di adesione al regime semplificato individuale per Comune, con riferimento alle valutazioni riferite alle porzioni di rete di proprietà degli Enti locali:
 - attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato in via esclusiva le Linee guida 7 aprile 2014, di cui all'Allegato AELGS alla determinazione;
 - dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e misura di propria titolarità, di cui all'Allegato DARS alla determinazione;
 - comunicazione del completamento degli invii delle valutazioni inerenti alla porzione dell'Ente locale, di cui all'Allegato CIES alla determinazione;
- il punto 2) della determinazione DIEU 2/2023 prevede che gli schemi di cui al precedente punto 1) siano resi disponibili sul sito internet dell'Autorità, corredati di manuale contenente le modalità di compilazione;
- il punto 3) della determinazione DIEU 2/2023 prevede che nelle more della predisposizione delle piattaforme informatiche di cui al punto 4., lettera a), della deliberazione 714/2022/R/gas, che gli schemi compilati e la documentazione integrativa di cui all'articolo 19 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 714/2022/R/gas siano resi disponibili dalle stazioni appaltanti mediante invio della medesima documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo@pec.arera.it.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
 - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel "primo periodo", di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- con lettera dell'11 agosto 2023 (prot. Autorità 52322 di pari data), la stazione appaltante ha inviato la documentazione inerente ai Comuni di Asiago, Cartigliano, Cassola, Gallio, Marostica, Mussolente, Nove, Pove del Grappa, Roana, Romano D'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Solagna, Tezze sul Brenta e Valbrenta che hanno manifestato l'intenzione di alienare le reti di proprietà in sede di gara e che presentano uno scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%. Con la medesima lettera, la stazione appaltante ha comunicato che i Comuni sopra citati sono ricadenti nel regime semplificato individuale per Comune e ha inviato la documentazione prevista dalla determinazione DIEU 2/2023.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei Comuni di Asiago, Cartigliano, Cassola, Gallio, Marostica, Mussolente, Nove, Pove del Grappa, Roana, Romano D'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Solagna, Tezze sul Brenta e Valbrenta contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità con lettera dell'11 agosto 2023 (prot. Autorità 52322 di pari data), in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione relativa all'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, rispettino le condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei Comuni di Asiago, Cartigliano, Cassola, Gallio, Marostica, Mussolente, Nove, Pove del Grappa, Roana, Romano D'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Solagna, Tezze sul Brenta e Valbrenta risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'Atem Vicenza 2 – Nord-Est, i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei Comuni di Asiago, Cartigliano, Cassola, Gallio, Marostica, Mussolente, Nove, Pove del Grappa, Roana, Romano D'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Solagna, Tezze sul Brenta e Valbrenta trasmessi con lettera dell'11 agosto 2023 (prot. Autorità 52322 di pari data);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Vicenza 2 – Nord-Est;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini